FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione per la copertura di rischi Incendio RCT/O dedicata ai condomini

Polizza SACE BT Protezione Condominio

MOD. 16 Fabbricato

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

a) **Nota Informativa, comprensiva del glossario**
b) **Condizioni di Assicurazione**
c) **Modulo di proposta (Questionario)**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa

Data ultimo aggiornamento 02/12/2014

NOTA INFORMATIVA
POLIZZA SACE BT PROTEZIONE CONDOMINIO

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella nota informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e delle Circolari **IVASS** (**Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni)** in materia.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postacert.it - Sito internet: http://www.sace.it/.
SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.
Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presenta Nota Informativa si rinvia alla pagina web http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il Contratto è di norma stipulato con tacito rinnovo.

E' possibile tuttavia, mediante inserimento di apposita deroga all'**Art. 8) Proroga dell'Assicurazione - periodo di Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione**, concordare la stipula del Contratto nella forma "senza tacito rinnovo". Ciò comporterà la cessazione della copertura alla scadenza pattuita.

***Avvertenza*: In caso di polizze con tacito rinnovo, il Contraente ha facoltà di "sciogliere i vincoli contrattuali che lo legano alla Società" (disdetta) mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza annuale di Polizza. In assenza di tale disdetta, oppure in caso di invio della comunicazione oltre i termini previsti, l'assicurazione si intende prorogata per un**

anno e così successivamente. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 8) Proroga dell'Assicurazione – periodo di Assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza SACE BT PROTEZIONE CONDOMINIO Mod. 16 Fabbricato** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti (condomini o persone fisiche) che intendono assicurare contro i rischi previsti dalle Sezioni della presente Polizza fabbricati civili adibiti prevalentemente ad uso residenziale.

Sono assicurabili immobili in buone condizioni di statica e di manutenzione che siano destinati per almeno 3/4 a civile abitazione, uffici, studi professionali (nel rimanente quarto non devono esistere: cinematografi, teatri, sale da ballo, night clubs, grandi empori, supermercati, rimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi infiammabili ad uso commercio); con caratteristiche costruttive di incombustibilità delle strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura.

Coperture Previste:

Sezione	Garanzie	Attivazione
A	Incendio	Obbligatoria
B	Responsabilità Civile verso terzi (RCT B.1) e verso prestatori d'opera (RCO B.2)	Obbligatoria

SEZIONE A - INCENDIO

La Società indennizza, entro i limiti delle somme indicate alle relative partite, i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi:

- Incendio, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- Azione del fulmine;
- Caduta di Aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- Urto veicoli;
- Rovina ascensori;
- Fumo, gas e vapori;
- Acqua condotta da occlusione;
- Acqua condotta da rottura accidentale;
- Furto fissi ed infissi;
- Rottura delle lastre;
- Guasti elettrici;
- Gelo;
- Contenuto di terzi;
- Oneri di urbanizzazione;
- Guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio;
- Spese per demolire;
- Perdita di pigione;
- Onorari a Periti;
- Eventi atmosferici;
- Eventi Socio politici;
- Sovraccarico neve;
- Pannelli solari e/o fotovoltaici;
- Spese di ricerca e riparazione;
- Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas;
- Ricorso Terzi;
- Anticipo indennizzi.

per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione.**

Partita obbligatoria

Fabbricato la cui Somma Assicurata dovrà corrispondere al "valore a nuovo" del Fabbricato come disposto dagli **Artt. 16 – Somme Assicurate, 23 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.**

SEZIONE B - RESPONSABILITÀ CIVILE

B.1 RESPONSABILITA' CIVILE TERZI – RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale assicurato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato ed alla conduzione delle parti comuni.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da:

- Proprietà e conduzione spazi adiacenti;
- Ghiaccio o da neve;
- Caduta di antenne;
- Interruzione o sospensione di attività;
- Inquinamento;
- Committenza dei lavori;
- Committenza danni causati a terzi;
- Committenza auto;
- Spargimento di acqua da rottura accidentale;
- Spargimento di acqua a cose poste in locali interrati o seminterrati;
- Spargimento di acqua da rigurgiti;
- Spargimento di acqua a seguito di rottura causata da gelo;

per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli **Artt. 30 – Rischio Assicurato e 33 – Fabbricati in condominio.**

B.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO – RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' **Art. 34 – Rischio Assicurato.**

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Avvertenza: **Si richiama l'attenzione sulle seguenti limitazioni, esclusioni e sospensioni delle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:**

Valide per tutte le Sezioni di Polizza

- **Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia:** "Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.";
- **Art. 5 – Aggravamento del rischio:** " Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.";

Valide per la Sezione A) Incendio e B) RCT/RCO

- **Art.14 – Esclusioni (Incendio):** Articoli contenenti tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto; come ad esempio: i danni indiretti, i maremoti, le eruzioni vulcaniche, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli citati;

- **Art. 18 – Obblighi in caso di sinistro:** In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve adempiere agli obblighi previsti dal presente articolo, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.;
- **Art. 20 – Esagerazione dolosa del danno:** L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo;
- **Art. 24 – Assicurazione parziale:** Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.
  Tuttavia se il valore del Fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dalla normativa dell'Art. 1907 C.C.
  Se il detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Valide per la Sezione B)

B.1 Responsabilità Civile verso Terzi – RCT

- **Art. 32 – Esclusioni:** Articolo contenente i soggetti non rientranti nel novero dei terzi e tutto ciò che non rientra nel novero delle garanzie prestate dal Contratto; come ad esempio: i danni da furto, i danni a cose abbia in custodia, i danni da inquinamento, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Articolo citato;
- **Art. 35 – Obblighi in caso di sinistro:** In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve adempiere agli obblighi previsti dal presente Articolo, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art 1915 C.C.;

B.2 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – RCO

- **Art. 34 – Rischio assicurato:** Articolo contenente alcune limitazioni di garanzia; come ad esempio: esclusione delle malattie professionali, la necessità che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge, ecc.. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo citato.

Le "Condizioni Particolari (CP) valide solo se espressamente richiamate", previste dalle CP da 1 alla 9, potranno contenere eventuali limitazioni, esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla lettura degli Articoli citati.

Avvertenza: **Si segnala che per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate ad eccezione dei seguenti casi:**

- **Sezione A) salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., come disposto dall'Art. 26 – Limite massimo dell'indennizzo;**
- **Sezione B) salvo quanto previsto dall'Art. 37 – Gestione delle vertenze di danno – spese legali.**

***Avvertenza*: Per alcune garanzie e/o estensioni di garanzia prestate sono previste Franchigie, Scoperti e Limiti d'indennizzo.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al "Prospetto Riepilogativo".

Condizioni Generali di Assicurazione

- Sez. A) Incendio - Art.13 Oggetto dell'assicurazione;
- Sez. B)
  - B.1 Responsabilità Civile verso Terzi RCT Art. 30 – Rischio Assicurato;
  - B.2 Responsabilità Civile verso prestatori d'opera RCO Art. 34 – Rischio Assicurato.

Condizioni Particolari (CP)
L'Assicurato può richiedere, a complemento della copertura base, l'inclusione delle Condizioni Particolari di seguito riportate:

CP 001 Vincolo;
CP 002 Terremoto;
CP 003 Inondazioni, Alluvioni Allagamenti;
CP 004 Responsabilità civile professionale dell'amministratore;
CP 005 Responsabilità civile conduzione locali;
CP 006 Piscina più;
CP 007 Giardino più;
CP 008 Sport più;
CP 009 Fabbricato in costruzione.

Definizioni di Franchigia e Scoperto

Si tratta di elementi che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'Assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'Assicurato.

La Franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

1) Esempio dell'applicazione di una Franchigia
Franchigia pari a € 1.000,00 o in alternativa pari al 5% del valore assicurato.

Ipotesi a) - Il danno subito dall'Assicurato è inferiore o uguale alla Franchigia, l'Assicuratore non versa alcun indennizzo.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 300,00	*€ 300,00*	*€ 1.000,00*	*€ 0,00*

Ipotesi b) - Il danno subito dall'Assicurato (ad es. € 2.000,00) è superiore alla Franchigia, l'importo liquidato dall'Assicuratore sarà pari al importo indennizzabile al netto della Franchigia.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Franchigia*	*Importo liquidato*
€ 2.000,00	*€ 2.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00* = € 2.000,00 - € 1.000,00

2) Esempio dell'applicazione di uno Scoperto
Scoperto del 10%.

Il danno subito dall'Assicurato è pari a € 10.000,00, lo scoperto sarà pari a € 1.000,00 e l'importo liquidato dall'Assicuratore sarà pari a € 9.000,00.

Danno subito	*Importo indennizzabile*	*Scoperto*	*Importo liquidato*
€ 10.000,00	*€ 10.000,00*	*€ 1.000,00 =* *10% di € 10.000,00*	*€ 9.000,00 =* *€ 10.000,00- € 1.000,00*

3) Esempio dell'applicazione di un Limite di Indennizzo
Importo massimo liquidabile dall'Assicuratore a titolo di indennizzo del danno. Pertanto, esso è finalizzato a stabilire un "massimo esborso" a cui l'Assicuratore può essere esposto.

Ipotesi a) - Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 150.000,00 l'Assicuratore liquiderà un importo pari a € 100.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 150.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 100.000,00*

Ipotesi b) – Limite di indennizzo pari a € 100.000,00. Qualora l'importo indennizzabile a seguito di un sinistro sia di € 70.000,00 l'Assicuratore liquiderà un importo pari a € 70.000,00.

Danno subito	*Limite di indennizzo*	*Importo indennizzabile*	*Importo liquidato*
€ 70.000,00	*€ 100.000,00*	*€ 70.000,00*	*€ 70.000,00*

4) Esempio dell'applicazione dell'Assicurazione parziale – "Regola Proporzionale"
Avvertenza: **Il Proponente in sede di trattativa è tenuto a dichiarare il reale valore del Fabbricato da assicurare, come disposto dall'Art. 23 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.**
In caso contrario egli incorrerebbe nell'applicazione dell'Assicurazione parziale - regola proporzionale, ricevendo un indennizzo ridotto rispetto all'ammontare totale del danno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 24 – Assicurazione parziale – deroga alla regola proporzionale.

Ipotesi di Fabbricato sotto assicurato
Il valore assicurato del Fabbricato è inferiore al suo reale valore di ricostruzione come disposto dall'Art. 23 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno:

- Valore di ricostruzione pari a € 1.000.000,00
- Somma assicurata pari a € 500.000,00

L'Assicuratore indennizzerà il danno solo in parte, o meglio in proporzione al rapporto tra somma assicurata ed il reale valore di ricostruzione. Quindi, in caso di danno subito pari ad € 500.000,00, in virtù della regola proporzionale sopra citata l'importo liquidato sarà pari a € 250.000,00.

Valore di ricostruzione	*Somma Assicurata*	*Danno subito*	*Importo Indennizzabile calcolato secondo la regola proporzionale*	*Importo liquidato*
€ 1.000.000,00	*€ 500.000,00*	*€ 500.000,00*	*€ 250.000,00 =* *(€ 500.000,00 : € 1.000.000,00)* *X* *€ 500.000,00*	*€ 250.000,00*

Vincolo Assicurativo

Il presente prodotto consente al Proponente di Vincolare la Polizza a favore dell'Istituto di Credito, quale creditore ipotecario e privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento erogato.

4. DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza: **Si segnala che le dichiarazioni relative alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi degli**

Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tali dichiarazioni se inesatte o reticenti possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, come disposto dall'Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Con riferimento alla presente avvertenza, si segnala che fra le dichiarazioni che possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, si intendono incluse anche quelle:

- **rese mediante la compilazione di un eventuale questionario;**
- **presenti nella Scheda Tecnica di Polizza, che il Contraente sottoscrive in fase di perfezionamento della Polizza.**

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

***Avvertenza*: Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.**

Per aggravamento s'intende una variazione peggiorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e più rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:

- apertura di una sala cinematografica all'interno del Fabbricato;
- peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione delle garanzie assicurative ai sensi dell'art. 1898 C.C. come disposto dall'Art. 5 – Aggravamento del Rischio.

Avvertenza: **Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disposto dall'Art. 6 – Diminuzione del Rischio.**

Per diminuzione s'intende una variazione migliorativa delle circostanze del rischio che determinano una situazione nuova e meno rischiosa rispetto a quella definita in sede di sottoscrizione del contratto.

Esempi:

- modifiche migliorative delle caratteristiche costruttive delle strutture portanti del tetto da materiali combustibili a strutture portanti in materiali incombustibili;
- installazione di impianti e sistemi di prevenzione e/o protezione.

Avvertenza: **Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito la Società si obbliga a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto.**

6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione, è convenuto in misura unica e indivisibile.
Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, alle successive scadenze di Polizza e agli aggiornamenti.

Modalità di pagamento del premio.
Il pagamento del premio può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità: denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'Intermediario che gestisce la polizza.

Avvertenza: Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito la Società si obbliga a notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio. Si rinvia alla CP001 delle Condizioni Particolari.

7. RIVALSE

***Avvertenza*: Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla Legge. L'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei Terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli all'Art. 11 – Rinvio alle norme di Legge.

8. DIRITTO DI RECESSO

***Avvertenza:* E' facoltà delle Parti, a seguito di ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, recedere dall'assicurazione.**
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 7 – Recesso in caso di sinistro.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2982 C.C. e s.m. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenza. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto assicurativo proposto da SACE BT è regolato dalla legislazione italiana.

11. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

***Avvertenza:* In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., deve dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

In merito agli ulteriori aspetti legati alle modalità ed ai termini della denuncia del sinistro, agli obblighi in capo all'Assicurato, alla conservazione dei beni danneggiati, alle eventuali informazioni necessarie alla gestione del sinistro, nonché, alle procedure per la valutazione del danno, si rimanda alla lettura dei seguenti Articoli:

Valide per la Sezione A) Incendio

- **Art. 18 – Obblighi in caso di sinistro;**
- **Art. 20 – Esagerazione dolosa del danno;**
- **Art. 21 – Procedura per la valutazione del danno;**
- **Art. 23 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;**
- **Art. 25 – Assicurazione presso diversi assicuratori;**
- **Art. 27 – Pagamento dell'indennizzo – La Società, salvo circostanze contrarie che fanno venir meno il diritto dell'Assicurato a ricevere l'indennizzo, provvederà al pagamento dello stesso entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione.**

Valide per la Sezione B) Responsabilità Civile RCT/RCO

- **Art. 35 – Obblighi in caso di sinistro;**
- **Art. 37 – Gestione delle vertenza di danno – spese legali.**

Qualora la Polizza venga Vincolata a favore di un Istituto di Credito, in caso di sinistro, la Società si obbliga a:

- **non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di Parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;**
- **pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso.**

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. ARBITRATO

La **Sezione A) Incendio** non prevede Arbitrato, tuttavia, è disciplinata una procedura per la valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle Parti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'**Art. 21 – Procedura per la valutazione del danno.**
Per la risoluzione di eventuali controversie è prevista in ogni caso la facoltà di adire all'Autorità Giudiziaria.

15. GLOSSARIO

ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione;
CONTRAENTE: La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione;

COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
ESPLOSIONE: Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;
FABBRICATO: L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate incluse tutte le pertinenze (quali: centrale termica, box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private, e simili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive) purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico;
FISSI ED INFISSI: I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni in genere; quanto stabilmente ancorati alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finitura o protezione;
FRANCHIGIA: La parte di indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
IMPLOSIONE: Il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
INCENDIO: La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi;
INCOMBUSTIBILI: Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche ed integrazioni;
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
LASTRE: Le lastre di cristallo e mezzo cristallo, specchio e vetro nonché loro eventuali lavorazioni; decorazioni ed iscrizioni;
POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società;
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene riconosciuto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell' Art. 1907 C.C.;
RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SCOPERTO: La parte dell'indennizzo, con eventuale minimo o massimo, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell'Assicurato;
SCOPPIO: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio;
SINISTRO: Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
SOCIETÀ: La SACE BT S.p.A.

SACE BT è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Valerio Perinelli